Comune di Trescore Cremasco

Provincia di Cremona

Area LL.PP.
UFFICIO UFFICIO TECNICO

Determinazione del **07-11-2022**
N° Generale: **174**
N° Settoriale: 14

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO COMPARTECIPAZIONE PER I LAVORI STRAORDINARI EFFETTUATI DALLA PARROCCHIA SANT'AGATA VERGINE PRESSO LORATORIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PRESA VISIONE della richiesta di contributo, presentata dalla Parrocchia di sant'Agata Vergine e Martire con sede in Trescore Cremasco, piazza della Chiesa n. 1 assunta al prot. Comunale al n. 6263 in data 28.10.2022;

DATO ATTO che la richiesta si riferisce all'esecuzione di importanti opere realizzate presso la chiesa parrocchiale e l'oratorio e precisamente, le opere effettuate, aventi natura di manutenzione straordinaria, risultano essere le seguenti:

a) Sostituzione impianto allontanamento volatili;
b) Ripristino della copertura del salone dell 'oratorio parrocchiale

ACCERTATO che i lavori in questione, di assoluta necessità, ammontano complessivamente a euro 25.000,00;

DATO ATTO che il c.d. "*principio di sussidiarietà orizzontale*" richiede che lo Stato e gli enti pubblici territoriali intervengano solo in quanto le funzioni non possano essere svolte dai cittadini e dalle formazioni sociali che essi esprimono e che gli enti pubblici non debbano sostituirsi alle iniziative degli individui e delle associazioni, ma che al contrario debbano fare appello alle loro energie. Tale principio definisce il limite esterno alla funzione della Pubblica Amministrazione e determina, specie nella accezione orizzontale, un rapporto completamente nuovo tra la Pubblica Amministrazione ed i cittadini, non più da superiore ad amministrato, ma di collaborazione tendenzialmente paritaria per il raggiungimento di un fine di interesse generale comune. Esso implica la valorizzazione dei cittadini associati, anche in comunità di tipo spirituale o religioso, cioè delle organizzazioni che, pur essendo private nella forma e nella sostanza, perseguono finalità di utilità generale, collettiva ed in definitiva pubblica[1]. In tal senso, occorre tener conto che, come anche chiarito dalla

Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013 "*(…) devono ritenersi* ammesse le forme di contribuzione a soggetti terzi per iniziative culturali, sportive, artistiche, sociali, di promozione turistica (elencazione questa non esaustiva), che mirano a realizzare gli interessi, economici e non, della collettività amministrata. Tali iniziative, che come detto *sono concretizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, rappresentano una modalità alternativa della realizzazione del fine pubblico rispetto alla scelta da parte dell'amministrazione di erogare direttamente un servizio di utilità per la collettività*".

RICORDATO che la Costituzione della Repubblica italiana riconosce il ruolo ricoperto dalla Chiesa cattolica nel contesto sociale del Paese. L'attuale disciplina del rapporto tra Stato e Chiesa si fonda sull'Accordo del 18 febbraio 1984, che ha apportato modificazioni al Concordato del 1929 e ha trovato attuazione nella legge 25 marzo 1985, n. 121. La conseguente legge 20 maggio 1985, n. 222, si occupa specificamente del tema di enti e beni ecclesiastici e per il sostentamento del clero.

VISTA la risoluzione 14 giugno 2007, n. 133/E[2], che dissolve ogni dubbio in merito alla possibilità per le parrocchie di essere riconosciute come beneficiarie delle erogazioni liberali, in quanto i requisiti necessari all'applicazione del regime agevolato richiesti dall'art. 15, comma 2, lett. h), del Tuir, attengono sia al profilo soggettivo dei soggetti eroganti e riceventi la liberalità, sia al profilo oggettivo dell'attività sovvenzionata.

TENUTO CONTO, in merito, del consolidato orientamento espresso dalla Corte dei conti (sez. regionale Lombardia, n. 1.075 del 23 dicembre 2010), in tema di differenziazione fra contributi e sponsorizzazioni. Precisamente, la Corte ha affermato che non si configura il divieto di effettuare spese per sponsorizzazioni (art. 6, comma 9°, decreto legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010) laddove si sia in presenza di "contributi", cioè in presenza di un intervento finanziario del Comune, finalizzato a favorire l'erogazione di servizi ed attività in favore della collettività. Ad avviso dei giudici contabili, il contributo per poter essere tale e, dunque, non dar luogo a sponsorizzazione, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e può essere erogato anche in favore di soggetti privati "*rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione*". Quindi, non rientrano nel vigente divieto di sponsorizzazione le iniziative poste in essere anche da altri soggetti, purché istituzionalmente a ciò preposti, in aderenza al principio di sussidiarietà orizzontale, allorquando queste fossero comunque da annoverarsi tra le funzioni ad esso riconducibili. In definitiva, gli elementi, che differenziano i contributi dalle non consentite sponsorizzazioni sono:

- ✓ la loro funzione, rientrante nei compiti istituzionali dell'ente (nel caso di specie: le attività educative-formative-culturali in favore dei giovani);
- ✓ l'organizzazione attuata per il tramite di soggetti istituzionalmente a ciò preposti (nel caso di specie: la Parrocchia).

[2] **Risoluzione del 14/06/2007 n. 133 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.**

RITENUTO di accogliere la richiesta della Parrocchia e di erogare un contributo di euro 25.000,00 per le ragioni sin qui espresse e così riarticolate sinteticamente:

- L'oratorio costituisce, primariamente, un luogo, dove si svolge l'"azione pastorale", diretta all'educazione, anche, cristiana delle giovani generazioni.
- L'oratorio è un insieme di attività, finalizzate all'educazione spirituale dei giovani, poste in essere da un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto: la parrocchia.
- Anche secondo la legislazione italiana, prima richiamata, l'Oratorio svolge attività di educazione e di cultura, oltre che di formazione dei giovani.
- In buona sostanza, l'oratorio si presenta come un "luogo", ove vengono svolte attività educative, culturali e formative in favore dei giovani, perfettamente collegato al sistema integrato di interventi e servizi sociali rivolti ai minori, disciplinati dalla legge 8 novembre 2000, n. 328.
- Quindi, l'Oratorio svolge e persegue una funzione sociale ed educativa per i giovani e con i giovani. Una funzione assolutamente meritoria e di innegabile pubblico interesse.
- Le attività esercitate dall'Oratorio si pongono in aderente coerenza ed applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, in quanto sono strettamente correlate a primarie esigenze di pubblico interesse: la formazione e l'educazione, anche spirituale, dei giovani.
- Pertanto, l'oratorio realizza e persegue "*interessi non economici della collettività organizzata*" (Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria n. 23/2013).
- Conseguentemente: - l'erogazione di un contributo, in favore dell'oratorio, non dà luogo ad una sponsorizzazione, ma ad un genuino e corretto intervento, nell'ambito del principio di sussidiarietà, diretto a realizzare finalità di pubblico interesse; - "*Se, infatti, l'azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, il finanziamento, anche se apparentemente a fondo perso, non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell'utilità che l'ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico effettuato dal soggetto che riceve il contributo*" (Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 121/2015 e n. 262/2012/PAR).
- Gli interventi di manutenzione straordinaria dell'oratorio comunale, posti in essere e realizzati dalla Parrocchia di Trescore Cremasco, sono palesemente rivolti a garantire una maggiore fruibilità e valorizzazione dell'Oratorio medesimo, soprattutto in termini di maggiore frequentazione da parte dei giovani.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e s.m.i.;
- il vigente Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- gli art. 107 del D.lgs. 18.8.2000, nr. 267, che disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore o di servizio, nonché gli art. 163, 183 e 191 del medesimo Decreto legislativo;
- la legge 190/2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; il D.P.R. 16 aprile

2013, n. 62 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

RICHIAMATO il Decreto n. 208 del 29.08.2022 con il quale viene nominato il responsabile dell'Area Tecnica-settore lavori pubblici di questo Comune nella persona del Sindaco Angelo Barbati e precisato che lo stesso è anche Responsabile Unico del Procedimento per l'opera in questione;

ATTESO che il sottoscritto Responsabile relativamente al presente procedimento non si trova in conflitto di interessi, neanche potenziale;

VISTE le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- N. 14/2022 di approvazione del rendiconto 2021;
- N. 24 del 31/05/2022 di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024;

DATO ATTO che

- la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme legislative, regolamentari e tecniche riguardanti la materia in oggetto;

- del rispetto dell'art. 9, comma 1 lett. A) punto 2 L. 102/2009 attestante la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 109, comma 2, del T.U.E.L.;

RAVVISATA la propria competenza in forza dell'art. 107 T.U.E.L.

RICONOSCIUTA altresì la propria competenza, per gli effetti di cui all'art. 147 bis del D. L.gs n. 267/2000 e s.m.i., a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

ACCERTATA la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 - comma 4 – del T.U.E.L.;

DATO ATTO inoltre della regolarità tecnica del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 147-bis del D.lgs. n. 267/2000;

VISTI i principi contabili di cui al D.lgs. 118/2011 e s.m.i. e visto in particolare il principio contabile generale della competenza finanziaria, quale criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive, con registrazione nelle scritture contabili nel momento in cui l'obbligazione sorge e con imputazione nell'esercizio in cui viene scadenza;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, a norma delle disposizioni di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

1. DI ACCOGLIERE la richiesta e di erogare, per tutte le ragioni illustrate in premessa, in favore della Parrocchia Sant'Agata Vergine e Martire di Trescore Cremasco, un contributo di € 25.000,00 a fronte degli interventi di manutenzioni straordinaria realizzati dalla Parrocchia medesima
   - Sostituzione impianto allontanamento volatili;
   - Ripristino della copertura del salone dell 'oratorio parrocchiale
2. DI IMPEGNARE e LIQUIDARE la somma complessiva di euro 25.000,00 in favore della Parrocchia Sant'Agata Vergine e Martire di Trescore Cremasco;
3. DI IMPUTARE, la spesa suddetta come indicato nell'allegato visto contabile acquisito, a norma di legge, dal Responsabile dell'Area economica-finanziaria, attestante la copertura finanziaria;
4. DI ATTESTARE che il presente provvedimento non contempla la sussistenza, diretta o indiretta, di interessi miei, dei miei parenti ed affini fino al quarto grado, o dei miei conviventi, idonei a determinare situazioni di conflitto anche potenziale.
5. DI TRASMETTERE il presente atto al Responsabile dell'Area economica finanziaria per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Angelo Barbati

Documento firmato digitalmente